

## **ELEVA UCITS FUND**

*Société d'Investissement à Capital Variable*

**Sede legale:** 106, route d'Arlon  
L-8210 Mamer  
(Granducato di Lussemburgo)

**NUMERO 143/2015**

### **ATTO COSTITUTIVO DEL 22 GENNAIO 2015**

Il giorno 22 del mese di gennaio dell'anno duemilaquindici;

Davanti al sottoscritto notaio Carlo **WERSANDT**, residente in Lussemburgo (Granducato di Lussemburgo);

#### **È comparsa:**

La società **ELEVA CAPITAL LLP**, costituita in forma di *limited liability partnership* di diritto britannico, con sede legale in W1K 5JA Londra, 44 Davies Street, Brookfield House, 4<sup>th</sup> floor (Regno Unito), iscritta nel Registro delle Società di Inghilterra e Galles, Companies House, Cardiff, al numero OC393003,

qui rappresentata dalla dott.ssa Chistine **RENNER**, *Rechtsanwältin*, con residenza professionale in L-2520 Lussemburgo 1, Allée Scheffer, (la “**Rappresentante**”), munita di regolare procura conferita mediante scrittura privata; la procura, firmata “ne varietur” dalla Rappresentante e dal notaio estensore, dovrà essere allegata al presente atto e registrata unitamente allo stesso.

La suddetta comparsa, rappresentata come sopra, ha richiesto al notaio di redigere il seguente atto costitutivo di una società per azioni di diritto lussemburghese (*société anonyme*):

#### **Articolo 1. Denominazione.**

1.1 Con il presente atto viene costituita tra i sottoscrittori e tutti i soggetti che possono diventare proprietari delle azioni emesse come di seguito indicato, una società nella forma di *société anonyme* autorizzata ad operare come *société d'investissement à capital variable* con il nome di **ELEVA UCITS FUND** (di seguito la “Società”).

#### **Articolo 2. Durata.**

2.1 La Società è stata costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta tramite delibera degli azionisti approvata secondo le modalità previste per la modifica del presente Atto costitutivo.

### **Articolo 3. Oggetto sociale.**

3.1 L'oggetto esclusivo della Società è l'investimento dei fondi che avrà a disposizione in valori mobiliari, strumenti del mercato monetario e altre attività autorizzati al fine di diversificare i rischi di investimento e di consentire agli azionisti di beneficiare dei risultati della gestione del suo portafoglio.

3.2 La Società potrà adottare qualsiasi misura e porre in essere qualsiasi operazione che la stessa consideri utile al fine della realizzazione e del raggiungimento del proprio scopo nei limiti di quanto previsto dalla Parte I della legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, e sue successive modifiche e integrazioni (la "Legge del 2010").

### **Articolo 4. Sede legale.**

4.1 La sede legale della Società è a Mamer, nel Granducato di Lussemburgo.

4.2 La sede legale della Società potrà essere trasferita all'interno del Granducato di Lussemburgo tramite delibera del consiglio di amministrazione della Società (il "Consiglio di amministrazione"). Ai fini del trasferimento della sede legale della Società all'interno del Granducato di Lussemburgo, il Consiglio di amministrazione ha il potere di ed è autorizzato a compiere qualsiasi azione necessaria, compresa la modifica del presente Atto costitutivo, restando inteso che, per evitare ogni dubbio, non sarà necessario adottare alcuna delibera degli Azionisti secondo le modalità previste per la modifica del presente Atto costitutivo.

4.3 Eventuali filiali, controllate o altri uffici potranno avere sede sia in Lussemburgo, sia all'estero tramite delibera del Consiglio di amministrazione.

4.4 Nel caso in cui il Consiglio di amministrazione ritenga che si siano verificati o stiano per verificarsi eventi politici o militari straordinari che potrebbero interferire con le normali attività della Società presso la sua sede legale, o rendere difficile la comunicazione tra la sede legale e le persone che si trovano all'estero, la suddetta sede potrà essere temporaneamente trasferita fino alla completa cessazione di tali circostanze anomale; tali provvedimenti temporanei non avranno effetto sulla nazionalità della Società che, indipendentemente dal trasferimento temporaneo della sua sede legale, resterà una società di diritto lussemburghese.

### **Articolo 5. Capitale - Azioni - Classi e Comparti.**

5.1 Il capitale della Società dovrà essere rappresentato da azioni senza valore nominale (congiuntamente le "Azioni" e singolarmente l'"Azione") e dovrà essere pari, in qualsiasi momento, al patrimonio netto totale della Società come definito nel successivo

articolo 22.

5.2 Il capitale azionario iniziale della Società ammonta a trentuno mila euro (EUR 31.000) suddiviso in 310 Azioni completamente liberate senza valore nominale.

5.3 Il capitale minimo della Società dovrà corrispondere alla soglia minima prevista dalle leggi lussemburghesi.

5.4 Il Consiglio di amministrazione è autorizzato, senza limitazioni, ad emettere Azioni completamente liberate in qualsiasi momento, conformemente all'articolo 6, al prezzo basato sul Valore patrimoniale netto (ai sensi della definizione dell'articolo 22) per azione senza concedere agli azionisti esistenti un diritto di prelazione sulla sottoscrizione delle Azioni da emettere.

5.5 Il Consiglio di amministrazione potrà delegare a uno qualsiasi dei suoi membri (congiuntamente gli “Amministratori” e singolarmente l’“Amministratore”) ovvero a uno qualsiasi dei funzionari della Società o a qualsiasi persona autorizzata ai sensi di legge, il compito di accettare sottoscrizioni e ricevere il pagamento per le suddette nuove Azioni nonché di consegnarle, sempre nel rispetto delle disposizioni della Legge del 2010.

5.6 Il capitale della Società, che ha una struttura multicomparto come previsto dall'articolo 181 della Legge del 2010, potrà, a seguito della decisione del Consiglio di amministrazione, essere ripartito tra diversi portafogli di titoli e altre attività consentiti dalla legge, con obiettivi di investimento specifici e caratteristiche diverse anche in termini di rischiosità (congiuntamente i “Comparti” e singolarmente il “Comparto”). I Comparti potranno essere denominati in valute diverse, come stabilito dal Consiglio di amministrazione. Per quanto riguarda la responsabilità nei confronti di terzi, non è prevista alcuna responsabilità incrociata tra i Comparti e ciascuno di essi sarà responsabile esclusivamente per tutte le passività ragionevolmente imputabili allo stesso. Il Consiglio di amministrazione potrà decidere di emettere, all'interno di ciascun Comparto, diverse Classi di azioni (congiuntamente le “Classi” e singolarmente la “Classe”) che potranno differire, tra le altre cose, in termini di politiche dei dividendi, politiche di copertura, limite minimo di investimento, valuta di denominazione o altre caratteristiche specifiche, conformemente a quanto deciso dal Consiglio di amministrazione per ciascuna emissione. Il Consiglio di amministrazione potrà decidere se e a partire da quale data le Azioni di una qualsiasi delle suddette Classi, che dovranno essere emesse secondo i termini e le condizioni stabilite dal Consiglio di amministrazione, saranno offerte al pubblico. Qualora il conteso lo richieda, ogni

riferimento a “Comparto(i)” contenuto nel presente Atto costitutivo dovrà essere inteso come un riferimento a “Classe(o)”.

5.7 Le attività di un determinato Comparto sono messe a disposizione unicamente per soddisfare i diritti dei creditori in merito a richieste di risarcimento derivanti dalla costituzione, la gestione o la liquidazione di un determinato Comparto.

5.8 Ai fini della determinazione del capitale complessivo della Società, il patrimonio netto di ciascun Comparto dovrà, qualora non sia denominato in euro, essere convertito in tale valuta e sommato al patrimonio netto di tutti gli altri Comparti. La Società dovrà redigere il bilancio consolidato in euro.

#### **Articolo 6. Emissione di Azioni.**

6.1 La Società potrà decidere di emettere Azioni sia nominative che al portatore. La Società dovrà emettere estratti conto per attestare le partecipazioni detenute dagli azionisti, che costituiranno estratti del Libro soci (il “Libro soci”).

6.2 In caso di emissione di Azioni al portatore, saranno emessi dei certificati denominati nelle valute stabilite dal Consiglio di amministrazione. L'azionista detentore di azioni al portatore che richieda lo scambio dei certificati in suo possesso contro certificati relativi ad azioni denominate in altre valute dovrà sostenere il costo di tale scambio. I Certificati azionari al portatore dovranno essere firmati da due Amministratori. Entrambe le suddette firme potranno essere apposte a mano oppure essere stampate ovvero inviate via fax. Una delle due firme potrà appartenere a un soggetto in possesso di delega conferitagli a tal fine dal Consiglio di amministrazione. In quest'ultimo caso, la firma dovrà essere apposta manualmente. La Società potrà emettere Certificati azionari provvisori nella forma di volta in volta stabilita dal Consiglio di amministrazione.

6.3 Le Azioni potranno essere emesse solo previa accettazione della sottoscrizione e dopo il ricevimento del prezzo di acquisto. Il sottoscrittore diventerà, immediatamente, previa accettazione della sottoscrizione e ricevimento del pagamento, proprietario delle Azioni acquistate e su richiesta otterrà la consegna dei Certificati azionari definitivi al portatore o una conferma della partecipazione da lui sottoscritta.

6.4 I detentori di Azioni al portatore potranno in qualsiasi momento richiedere di convertirle in Azioni nominative. I detentori di Azioni nominative potranno richiedere di scambiarle con Azioni al portatore solo se consentito dal Consiglio di amministrazione e riportato nel prospetto informativo della Società, e sue successive modifiche e integrazioni (il “Prospetto informativo”).

6.5 Il pagamento dei dividendi verrà effettuato tramite bonifico o assegno agli

azionisti, per quanto riguarda le Azioni nominative, all'indirizzo figurante nel Libro soci, o ai terzi designati e, per quanto riguarda le Azioni al portatore, secondo le modalità di volta in volta previste dal Consiglio di amministrazione conformemente alla legge lussemburghese.

6.6 Un dividendo deliberato ma non distribuito su un'Azione per cinque anni non può successivamente essere reclamato dal detentore di tale Azione, il quale perderà il diritto a percepirlo, e dovrà ritornare alla Società. Tutte le Azioni emesse dalla Società, che non siano Azioni al portatore, dovranno essere iscritte nel Libro soci, conservato dalla Società o da una o più persone a tal fine designate da quest'ultima, il quale dovrà contenere il nominativo di ogni detentore delle Azioni nominative, il suo indirizzo di residenza o dove ha eletto domicilio e il numero di Azioni detenute. L'eventuale trasferimento di un'Azione nominativa dovrà essere riportato nel Libro soci.

6.7 Il trasferimento di Azioni al portatore dovrà avvenire tramite consegna dei relativi Certificati azionari al portatore. Il trasferimento di Azioni nominative dovrà avvenire tramite dichiarazione scritta da riportare nel Libro soci, datata e firmata dal cedente e, qualora la Società a propria discrezione lo richieda, firmata anche dal cessionario, ovvero dalle persone che detengono le relative procure regolarmente concesse ai sensi di legge.

6.8 In caso di Azioni al portatore, la Società potrà considerare il portatore, e in caso di Azioni nominative la Società potrà considerare la persona a nome della quale le Azioni sono state iscritte nel Libro soci, come il proprietario a pieno titolo delle Azioni.

6.9 Ogni azionista nominativo dovrà comunicare alla Società un indirizzo a cui ricevere gli eventuali avvisi e annunci della Società. Tale indirizzo dovrà anch'esso essere riportato nel Libro soci.

6.10 Nel caso in cui un azionista definito ai sensi del paragrafo 6.9 non fornisca il suddetto indirizzo, la Società potrà acconsentire che la notifica in oggetto sia inserita nel Libro soci e l'indirizzo dell'azionista sarà considerato quello della sede legale della Società, o un qualsiasi altro indirizzo di volta in volta indicato dalla Società sul Libro soci, fino a quando tale azionista non fornirà un altro indirizzo alla Società. L'azionista potrà, in qualsiasi momento, modificare l'indirizzo che ha indicato nel Libro soci tramite notifica scritta alla Società inviata presso la sede legale di quest'ultima, o a qualsiasi altro indirizzo di volta in volta stabilito dalla Società.

6.11 Se il pagamento effettuato da un sottoscrittore comporta l'emissione di un'Azione frazionata, la persona avente diritto a tale frazione non avrà diritto di voto ma

avrà diritto, entro i limiti stabiliti dalla Società a sua esclusiva discrezione in materia di calcolo delle frazioni, ai dividendi o alle altre distribuzioni proporzionalmente alle frazioni detenute. In caso di Azioni al portatore, verranno emessi solo certificati relativi ad Azioni intere.

6.12 La Società stabilisce che ogni Azione emessa dovrà avere un solo detentore tranne qualora diversamente convenuto dal Consiglio di amministrazione e riportato nel Prospetto informativo. In caso di comproprietà o di nuda proprietà e usufrutto, la Società potrà sospendere l'esercizio di qualsiasi diritto derivante dalla o dalle relative Azioni fino a quando non sia stata nominata una sola persona a rappresentare i comproprietari o i nudi proprietari e gli usufruttuari nei confronti della Società.

6.13 In caso di azionisti in compartecipazione, la Società si riserva il diritto di versare eventuali proventi derivanti da rimborsi, distribuzioni o altri pagamenti esclusivamente al primo azionista figurante nel Libro soci, che la Società potrà considerare come il rappresentante di tutti gli azionisti in comproprietari, ovvero a tutti gli azionisti in compartecipazione insieme, a propria esclusiva discrezione.

#### **Articolo 7. Perdita o danneggiamento dei Certificati.**

7.1 Qualora un azionista fornisca la prova, ritenuta soddisfacente dalla Società, che il proprio Certificato azionario è stato smarrito o è andato distrutto, potrà essere emesso, a richiesta dell'azionista in questione, il duplicato di tale Certificato azionario alle condizioni e con le garanzie eventualmente stabilite dalla Società, inclusa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, una garanzia rilasciata da una compagnia assicurativa. All'emissione del nuovo Certificato azionario, sul quale dovrà figurare che si tratta di una copia, il Certificato azionario originario perderà di validità.

7.2 I Certificati azionari strappati potranno essere scambiati con certificati nuovi qualora la Società lo richieda. Il certificato strappato dovrà essere riconsegnato alla Società e verrà immediatamente annullato.

7.3 La Società potrà, a sua esclusiva discrezione, imputare all'azionista i costi per l'emissione del duplicato di un Certificato azionario e tutte le spese ragionevolmente sostenute dalla stessa in relazione all'emissione e alla registrazione del suddetto duplicato, o derivanti dall'annullamento del o dei Certificati azionari originari.

#### **Articolo 8. Limiti sulle Partecipazioni.**

8.1 Il Consiglio di amministrazione avrà il potere di imporre limiti, o ridurre tali limiti, su qualsiasi Azione o Comparto (che non siano i limiti relativi al trasferimento di Azioni, ma comprendenti il requisito che le Azioni siano emesse esclusivamente sotto

forma di azioni nominative), ma non necessariamente su tutte le Azioni all'interno dello stesso Comparto, qualora lo ritenga necessario ai fini di garantire che nessuna Azione della Società o di un Comparto della Società sia acquistata o detenuta da o per conto di:

(A) qualsiasi persona, qualora ciò violi le leggi o i requisiti di legge di un determinato paese o una determinata autorità governativa o normativa, se il Consiglio di amministrazione stabilisce che un Amministratore, la Società, un gestore patrimoniale della Società, uno dei gestori degli investimenti o consulenti per gli investimenti della Società ovvero qualsiasi Soggetto collegato (ai sensi della definizione dell'articolo 16) potrebbe essere penalizzato da tale violazione;

(B) qualsiasi persona, in circostanze che, secondo il Consiglio di amministrazione, potrebbero comportare il pagamento di imposte da parte della Società o dei suoi azionisti o l'applicazione di qualsiasi altra pena pecuniaria cui altrimenti la Società o i suoi azionisti non sarebbero stati soggetti, inclusi l'obbligo di registrazione previsto da qualsiasi legge sui titoli o sugli investimenti o materia simile emanata da qualsiasi paese o autorità, o le strategie di "market timing" e/o "late trading".

8.2 Fermo restando il carattere generale di quanto precede, la Società potrà limitare o impedire l'acquisizione della proprie Azioni da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica e, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, di qualsiasi Soggetto statunitense (ai sensi della definizione fornita nel Prospetto informativo).

8.3 Al fine di limitare o impedire l'acquisizione di Azioni conformemente all'autorità concessa dal paragrafo 8.2, la Società potrà:

(A) rifiutare di emettere Azioni qualora ritenga che tale registrazione comporti o possa comportare la proprietà nominale o effettiva di tali Azioni da parte di una persona non autorizzata a detenere Azioni della Società (una "Persona non autorizzata");

(B) richiedere in qualsiasi momento alle persone il cui nome figura nel Libro soci di fornirle qualsiasi informazione, tramite atto notorio, che la Società consideri necessaria ai fini di determinare se la proprietà effettiva delle Azioni di tale azionista appartiene a una Persona non autorizzata; e

(C) qualora ritenga che una persona considerata una Persona non autorizzata sia, da sola o in comune con un'altra persona, titolare della proprietà effettiva o nominale di Azioni, la Società potrà procedere al rimborso obbligatorio di tutte le Azioni in possesso di tale azionista, con le seguenti modalità:

(i) la Società invierà un avviso (di seguito l'"Avviso di rimborso") all'azionista che possiede tali azioni o che compare nel Libro soci come possessore delle

Azioni da rimborsare, specificando quali sono le Azioni per le quali si procede al rimborso obbligatorio, il prezzo da pagare per tali Azioni e il luogo in cui potrà essere effettuato il pagamento del Prezzo di rimborso (come definito di seguito). L'Avviso di rimborso verrà inviato al suddetto azionista a mezzo lettera raccomandata preaffrancata presso l'ultimo indirizzo noto o registrato nel Libro soci. Al ricevimento dell'Avviso di rimborso, il suddetto azionista sarà obbligato all'immediata consegna alla Società del o dei certificati (se emessi) rappresentativi delle Azioni indicate nel suddetto avviso. Immediatamente dopo la chiusura dell'orario di lavoro del giorno indicato nell'Avviso di rimborso, l'azionista in questione cesserà di essere tale e le Azioni da lui possedute in precedenza verranno annullate;

(ii) il prezzo al quale le Azioni specificate nell'Avviso di rimborso verranno rimborsate (il "Prezzo di rimborso") sarà pari al Valore patrimoniale netto delle Azioni del relativo Comparto e delle relative Classi, calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 22, meno la commissione di uscita eventualmente prevista;

(iii) il pagamento del Prezzo di rimborso verrà versato all'azionista che risulta esserne proprietario nella valuta di riferimento del relativo Comparto o della relativa Classe di azioni e verrà depositato dalla Società in Lussemburgo o in un altro luogo (come indicato nell'Avviso di rimborso) per il pagamento a tale persona, ma, qualora siano stati emessi i relativi Certificati azionari, solo dietro presentazione del o dei certificati che rappresentano le Azioni specificate nel suddetto avviso. L'eventuale parte del Prezzo di rimborso non distribuita agli azionisti al momento del rimborso verrà depositato presso la banca depositaria per un periodo di sei mesi, trascorso il quale verrà depositata in garanzia presso la *Caisse de Consignation* per conto degli azionisti aventi diritto a riscuoterla. Eseguito il deposito del prezzo come sopra specificato, nessun avente diritto alle Azioni indicate nell'Avviso di rimborso può rivendicare ulteriori diritti relativamente a tali Azioni o a una qualsiasi di esse, ovvero altre pretese nei confronti della Società o dei suoi beni a tale proposito, salvo il diritto dell'azionista considerato proprietario di ricevere il prezzo depositato (senza interessi), come previsto in precedenza;

(iv) l'esercizio da parte della Società dei poteri previsti dal presente articolo non può in alcun caso essere contestato o invalidato sulla base del fatto che non sussiste prova sufficiente della riferibilità della proprietà delle Azioni a una determinata persona, o che l'effettivo proprietario di un'Azione non è quello che risultava alla Società alla data dell'Avviso di rimborso, *a condizione* che i suddetti poteri siano stati esercitati dalla



Società in buona fede; e

(v) la Società ricusa il voto di una Persona non autorizzata in qualunque assemblea degli azionisti della Società.

8.4 In aggiunta a quanto precede, il Consiglio di Amministrazione potrà limitare l'emissione e il trasferimento delle Azioni di un Comparto agli investitori istituzionali ai sensi degli articoli 174, 175 e 176 della Legge del 2010 (di seguito "Investitore/i istituzionale/i"). Il Consiglio di amministrazione, a sua discrezione, può rinviare l'accettazione di una richiesta di sottoscrizione delle Azioni di un Comparto riservato agli Investitori istituzionali finché la Società non abbia ottenuto prove sufficienti che il richiedente può essere considerato un Investitore istituzionale. Se in qualunque momento dovesse risultare che un detentore delle Azioni di un Comparto riservato agli Investitori istituzionali non rientra in tale categoria, il Consiglio di amministrazione convertirà le relative Azioni in Azioni di un Comparto non limitato ai soli Investitori istituzionali (sempre che esista un Comparto avente caratteristiche simili), ovvero procederà al rimborso obbligatorio delle relative Azioni in conformità alle precedenti disposizioni del presente articolo 8. Il Consiglio di amministrazione rifiuterà di effettuare un qualsivoglia trasferimento di Azioni e, di conseguenza, non lo registrerà nel Libro soci, nei casi in cui tale trasferimento darebbe luogo a una situazione nella quale le Azioni di un Comparto riservato ai soli Investitori istituzionali finirebbero per essere detenute, per effetto di tale trasferimento, da una persona non idonea ad appartenere a tale categoria. Oltre alla responsabilità ai sensi delle vigenti leggi, ciascun azionista non idoneo ad essere considerato un Investitore istituzionale che detenga Azioni di un Comparto riservato ai soli Investitori istituzionali si impegnerà a manlevare e risarcire la Società, il Consiglio di amministrazione, gli altri azionisti del relativo Comparto e gli agenti della Società in relazione a qualsivoglia danno, perdita e spesa derivanti o connessi ai casi di possesso di azioni in cui l'azionista abbia fornito documenti fuorvianti o falsi, o abbia rilasciato dichiarazioni fuorvianti o false, al fine di stabilire illegittimamente il proprio status di Investitore istituzionale, ovvero non abbia notificato alla Società la perdita di tale status.

8.5 La Sicav potrà inoltre procedere al rimborso di Azioni detenute da o per conto e/o a nome di (i) una persona che non fornisce alla Sicav le informazioni necessarie per adempiere alle leggi e normative vigenti quali, a mero titolo di esempio, le disposizioni della normativa americana FATCA, o di (ii) una persona considerata come rappresentante un rischio finanziario potenziale per la Sicav.

## **Articolo 9. Poteri dell'Assemblea degli azionisti.**

9.1 Qualsiasi assemblea degli azionisti regolarmente costituita rappresenterà la totalità degli azionisti della Società. Le deliberazioni dell'assemblea saranno vincolanti per tutti gli azionisti della Società, qualunque sia il Comparto e la Classe di azioni da essi detenute. L'assemblea degli azionisti avrà inoltre ampi poteri per ordinare, eseguire o ratificare gli atti relativi alla gestione della Società.

## **Articolo 10. Assemblea degli azionisti.**

10.1 L'assemblea generale annuale degli azionisti si terrà, conformemente alla legge lussemburghese, a Lussemburgo presso la sede legale della Società, o in altra località del comune dove si trova la sede legale specificata nell'avviso di convocazione, il secondo giovedì del mese di aprile o, se tale data non cade in un giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo, il successivo giorno di apertura delle banche in tale paese, alle ore 15.00 (ora di Lussemburgo). Qualora circostanze eccezionali lo richiedano e a discrezione assoluta e definitiva del Consiglio di amministrazione, l'assemblea generale annuale potrà inoltre essere tenuta all'estero.

10.2 Ove consentito e conformemente alle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti lussemburghesi, l'assemblea generale annuale degli azionisti potrà tenersi in date, ore o luoghi diversi da quelli stabiliti al precedente paragrafo, fermo restando che la data, l'ora e il luogo dovranno essere decisi dal Consiglio di amministrazione.

10.3 Potranno altresì essere convocate altre assemblee di azionisti della Società o di azionisti di determinati Comparti o Classi di azioni nel giorno, ora e luogo indicati nei relativi avvisi di convocazione. Le assemblee degli azionisti di determinati Comparti o Classi di azioni potranno essere convocate per decidere in merito ad argomenti che riguardano esclusivamente un particolare Comparto o Classe di azioni. Due o più Comparti o Classi di azioni potranno essere considerati come un unico Comparto o Classe di azioni nell'eventualità in cui le delibere che richiedono l'approvazione degli azionisti di un determinato Comparto o Classe di azioni hanno lo stesso impatto su tutti i suddetti Comparti o Classi di azioni.

## **Articolo 11. Avvisi, quorum e voti.**

11.1 Salvo qualora diversamente previsto dal presente Atto costitutivo, a tutti gli aspetti riguardanti l'assemblea degli azionisti della Società compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le procedure di convocazione e svolgimento di tali assemblee, si applicheranno o i quorum e i termini di notifica previsti dalla legge.

11.2 Ciascuna Azione di un Comparto, indipendentemente dal Valore

patrimoniale netto di tale Azione all'interno della Classe a cui appartiene, conferirà il diritto a un solo voto, nei limiti previsti dal presente Atto costitutivo. Ogni azionista potrà farsi rappresentare da un'altra persona in una determinata assemblea degli azionisti, rilasciandole delega per iscritto, ovvero tramite telefax o posta elettronica. Tale delega verrà considerata valida, a condizione che non sia revocata, per ogni assemblea degli azionisti riconvocata.

11.3 Gli azionisti potranno inoltre esprimere il loro voto tramite un modulo debitamente datato e compilato che deve includere le informazioni previste dal presente paragrafo. Il Consiglio di amministrazione potrà, a sua completa discrezione, indicare nell'avviso di convocazione le ulteriori informazioni da riportare nel suddetto modulo in aggiunta alle seguenti informazioni: la ragione sociale denominazione della Società; il nome e cognome dell'azionista come figura nel Libro soci; per quanto riguarda le Azioni al portatore, il numero di identificazione del certificato rilasciato all'azionista; il luogo, la data e l'ora dell'assemblea; l'ordine del giorno dell'assemblea e infine l'indicazione del voto dell'azionista.

11.4 Affinché il voto espresso nel modulo venga preso in considerazione per la determinazione del quorum, il modulo dovrà essere ricevuto dalla Società o dai suoi rappresentanti legali entro i tre (3) Giorni lavorativi che precedono l'assemblea o entro qualsiasi altro termine eventualmente indicato nell'avviso di convocazione dal Consiglio di amministrazione.

11.5 Il Consiglio di amministrazione potrà stabilire, a propria discrezione e dandone comunicazione sull'avviso di convocazione della relativa assemblea, che gli azionisti potranno partecipare alla riunione tramite videoconferenza o tramite qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione che consenta la loro corretta identificazione e in tal caso verranno considerati presenti ai fini della determinazione del quorum e della maggioranza.

11.6 Fatte salve le eccezioni previste dalla legge o dal presente Atto costitutivo, le delibere di un'assemblea regolarmente costituita saranno adottate a maggioranza semplice dei presenti e votanti.

11.7 Il Consiglio di amministrazione potrà stabilire tutte le altre condizioni che devono essere rispettate dagli azionisti per la partecipazione all'assemblea.

## **Articolo 12. Il Consiglio di amministrazione.**

12.1 La Società sarà amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre membri, azionisti della Società o meno.

12.2 Gli Amministratori saranno eletti dagli azionisti in sede di assemblea generale e rimangono in carica fino alla successiva assemblea generale e finché non vengano eletti e legittimati i relativi successori, *fermo restando* che gli Amministratori potranno essere revocati e/o sostituiti in qualunque momento con delibera degli azionisti, per giusta causa o meno.

12.3 Nel caso in cui uno o più posti di Amministratore restino vacanti per decesso, pensionamento o altro, i rimanenti Amministratori avranno il diritto di rieleggere, a maggioranza dei voti, un Amministratore che occupi la carica vacante fino alla successiva assemblea degli azionisti.

### **Articolo 13. Funzionamento del Consiglio di amministrazione.**

13.1 Il Consiglio di amministrazione sceglierà fra i suoi membri un presidente ed eventualmente uno o più vicepresidenti. Potrà inoltre nominare un segretario, che non deve essere necessariamente un Amministratore, incaricato della redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione e delle assemblee degli azionisti. Il Consiglio di amministrazione si riunirà su convocazione del presidente o di due Amministratori, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

13.2 Il presidente presiederà tutte le assemblee degli azionisti e le riunioni del Consiglio di amministrazione, ma in sua assenza gli azionisti o il Consiglio di amministrazione dovranno nominare un presidente *pro tempore* tramite votazione a maggioranza dei presenti.

13.3 Le convocazioni delle riunioni del Consiglio di amministrazione saranno effettuate per iscritto e inviate a tutti gli Amministratori non meno di ventiquattro (24) ore prima della riunione, salvo casi urgenti, per i quali la natura delle circostanze che hanno determinato l'impellenza dovrà essere indicata nell'avviso di convocazione. Tale avviso potrà essere omesso, previo consenso espresso in forma scritta o inviato a mezzo telefax o posta elettronica da ciascun Amministratore. Per le riunioni individuali che si tengono nel giorno, ora e luogo stabiliti da una precedente delibera del Consiglio di amministrazione, non sarà necessario alcun avviso di convocazione separato.

13.4 Ogni Amministratore potrà farsi rappresentare a una riunione del Consiglio di amministrazione da un altro Amministratore al quale abbia conferito delega per iscritto, tramite telefax o posta elettronica. Gli Amministratori potranno inoltre inviare il proprio voto per iscritto, tramite telefax o posta elettronica.

13.5 Le riunioni del Consiglio di amministrazione potranno essere tenute tramite tele- o videoconferenza ovvero tramite qualsiasi mezzo di comunicazione simile

che consenta ai numerosi partecipanti di comunicare in modo simultaneo tra loro. Tale modo di partecipazione dovrà essere considerato equiparabile alla presenza fisica alla riunione.

13.6 Tali riunioni del Consiglio di amministrazione tenute tramite i suddetti mezzi di comunicazione descritti al paragrafo 13.5 saranno considerate come tenute presso la sede legale della Società.

13.7 Gli Amministratori potranno agire solo nelle riunioni del Consiglio di amministrazione regolarmente convocate. Gli stessi non potranno vincolare la Società con atti personali, salvo diversa delibera specifica del Consiglio di amministrazione.

13.8 Il Consiglio di amministrazione potrà deliberare e agire validamente solo se alla riunione sono presenti o rappresentati per delega da un altro Amministratore almeno due Amministratori. Le delibere saranno adottate a maggioranza di voti degli Amministratori presenti o rappresentati in tale riunione. In caso di parità fra i voti a favore o contro una delibera, prevarrà il voto del presidente della riunione o, in sua assenza, del presidente *pro tempore*.

13.9 Le delibere del Consiglio di amministrazione potranno inoltre essere approvate nella forma di una delibera proposta per iscritto in termini identici, che potrà essere sottoscritta per approvazione in una o più copie da tutti gli Amministratori.

13.10 Il Consiglio di amministrazione potrà nominare periodicamente i funzionari della Società, compreso un direttore generale, un segretario, e tutti i vicedirettori generali, vicesegretari o altri funzionari che ritiene necessari alle attività e alla gestione della Società. Ciascuna nomina potrà essere revocata in qualunque momento dal Consiglio di amministrazione. I funzionari non devono essere necessariamente Amministratori o azionisti della Società. I funzionari nominati, salvo diversamente indicato nel presente Statuto, avranno i poteri e le funzioni loro attribuite dal Consiglio di amministrazione.

13.11 Il Consiglio di amministrazione potrà affidare i poteri di condurre l'ordinaria amministrazione e gestione della Società e di compiere gli atti necessari all'attuazione della politica e al conseguimento dell'oggetto sociale, a persone fisiche o giuridiche che non siano necessariamente membri del Consiglio di amministrazione. Il Consiglio potrà inoltre conferire i suoi poteri o attribuzioni a un comitato formato da una o più persone che ritenga adatte (e siano o meno membri del Consiglio di amministrazione).

#### **Articolo 14. Verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione.**

14.1 I verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione saranno sottoscritti dal presidente o, in sua assenza, dal presidente *pro tempore* che presiede la riunione.

14.2 Le copie o estratti dei suddetti verbali da produrre in giudizio o in altre sedi saranno sottoscritti dal presidente, dal segretario o da due Amministratori.

#### **Articolo 15. Determinazione delle politiche di investimento.**

15.1 Il Consiglio di amministrazione, in base al principio della ripartizione dei rischi, avrà la facoltà di determinare la politica societaria e di investimento nonché la linea di condotta del management e delle attività imprenditoriali della Società.

15.2 Il Consiglio di amministrazione inoltre determinerà gli eventuali limiti da applicare periodicamente agli investimenti della Società in conformità alla parte I della Legge del 2010, ivi compresi, a titolo esemplificativo, i limiti riguardanti:

- (A) i prestiti passivi della Società e la costituzione i pegno dei suoi beni, e
- (B) la percentuale massima di attivi che la Società può investire in ogni forma o categoria di titoli e la percentuale massima di ogni forma o categoria di titoli che essa può acquisire.

15.3 Il Consiglio di amministrazione potrà decidere di effettuare gli investimenti della Società in:

(A) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi o negoziati su un mercato regolamentato ai sensi della Legge 2010;

(B) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario negoziati su un altro mercato di uno stato membro dell'Unione europea che sia regolamentato, operi con regolarità e sia riconosciuto e aperto al pubblico;

(C) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale in qualsiasi altro paese in Europa, Asia, Oceania (inclusa l'Australia), nel continente americano e in Africa, o negoziati su un altro mercato dei paesi in precedenza elencati, *a condizione* che tale mercato sia regolamentato, operi con regolarità e sia riconosciuto e aperto al pubblico;

(D) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di recente emissione, *a condizione* che i termini dell'emissione prevedano che debba essere presentata richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale in una borsa valori o altro mercato regolamentato tra quelli sopra menzionati e a condizione che tale quotazione venga perfezionata entro un anno dall'emissione; e

(E) ogni valore mobiliare, strumento finanziario o altro bene ammesso in base ai limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione in conformità alle leggi e norme vigenti e riportati nei documenti di offerta della Società.

15.4 Il Consiglio di amministrazione della Società potrà decidere di investire fino al cento per cento (100%) del patrimonio netto di ciascuna Classe e/o Comparto della Società in diversi valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno stato membro dell'Unione europea, dai relativi enti locali, da uno stato non membro dell'Unione europea, se consentito dall'autorità di vigilanza lussemburghese e conformemente a quanto riportato nei documenti di offerta della Società, ovvero da organizzazioni internazionali di diritto pubblico di cui facciano parte uno o più dei suddetti stati membri, o da qualsiasi altro stato membro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, *a condizione* che, nel caso in cui la Società decida di adottare tale misura, investa, per conto della Classe e/o del Comparto interessato, titoli di almeno sei emissioni diverse e che i titoli di ciascuna emissione non superino il trenta per cento (30%) del patrimonio netto totale di tale Classe.

15.5 Il Consiglio di amministrazione potrà decidere che gli investimenti della Società possano essere effettuati in strumenti finanziari derivati, compresi strumenti equivalenti che danno luogo a regolamento in contanti, negoziati su un mercato regolamentato ai sensi della Legge del 2010 e/ o strumenti finanziari derivati negoziati su mercati Over the Counter *a condizione* che, *inter alia*, il sottostante sia costituito da strumenti di cui all'articolo 41 (1) della Legge del 2010, indici finanziari, tassi d'interesse, cambi o valute estere in cui la Società potrà investire in base agli obiettivi d'investimento dichiarati nei suoi documenti di offerta.

15.6 Il Consiglio di amministrazione potrà decidere che gli investimenti della Società vengano effettuati in modo da replicare gli indici azionari e/o quelli dei titoli di debito nella misura consentita dalla Legge del 2010 a condizione che l'indice corrispondente abbia una composizione ritenuta sufficientemente diversificata, costituisca un benchmark adeguato e venga pubblicato in modo appropriato.

15.7 La Società non investirà più del 10% del patrimonio netto di alcuna Comparto in organismi di investimento collettivo secondo la definizione dell'articolo 41 (1) (e) della Legge del 2010.

15.8 Il Consiglio di amministrazione potrà investire e gestire la totalità o una parte delle attività di due o più Classi o Comparti su base aggregata, così come descritto nell'articolo 23, laddove ciò sia opportuno in relazione ai rispettivi settori di investimento.

15.9 Qualora la Società investa nel capitale di società controllate che svolgono, esclusivamente per conto della Società stessa, solo attività di gestione, consulenza o marketing nel paese dove hanno sede, in relazione al rimborso di Azioni su richiesta degli azionisti non si applicheranno i commi (1) e (2) dell'articolo 48 della Legge del 2010.

15.10 Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di stabilire che un Comparto possa sottoscrivere, acquisire e/o detenere Azioni da emettere o emesse da uno o più Comparti senza che la Società debba adempiere ai requisiti previsti dalla legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali, e sue successive modifiche, in relazione alla sottoscrizione, all'acquisizione e/o alla detenzione delle proprie Azioni, conformemente alle disposizioni dell'articolo 181 (8) della Legge del 2010.

#### **Articolo 16. Interessi personali degli Amministratori.**

16.1 Nessun contratto o altra operazione fra la Società e un'altra società o azienda potrà essere pregiudicato o invalidato, in considerazione del fatto che uno o più Amministratori o funzionari della Società detengono una partecipazione o sono anche amministratori, soci, funzionario impiegati della suddetta altra società o azienda (un "Soggetto collegato"). All'Amministratore o funzionario della Società che sia nel contempo amministratore, funzionario o dipendente di un'altra società o azienda con cui la Società abbia stipulato un contratto o intrattenga in altro modo un rapporto d'affari, non sarà fatto divieto, in ragione di tale rapporto con la suddetta altra società o azienda, di prendere in considerazione, votare o agire relativamente a qualsiasi materia attinente al suddetto contratto o rapporto d'affari, ai sensi dei successivi paragrafi 16.2 e 16.3.

16.2 Qualora un Amministratore o funzionario della Società abbia un interesse personale in un'operazione della Società, questi dovrà rendere noto tale interesse al Consiglio di amministrazione e non potrà prendere in considerazione tale operazione o esprimere il proprio voto in merito alla stessa, e tale interesse personale dell'Amministratore o del funzionario dovrà essere comunicato durante la successiva assemblea degli azionisti.

#### **Articolo 17. Risarcimento.**

17.1 Fatte salve le eccezioni e le limitazioni elencate di seguito, ogni persona che è, o è stata, un Amministratore o un funzionario della Società dovrà essere risarcito dalla Società, entro il limite massimo consentito dalla legge, per le passività e tutte le spese ragionevolmente sostenute o pagate in relazione a qualsiasi richiesta di risarcimento, azione legale, causa o procedimento giudiziario in cui tale persona venga coinvolta come parte o in altro modo in virtù del fatto di ricoprire o di avere ricoperto il



suddetto ruolo di Amministratore o funzionario nonché per gli importi pagati o sostenuti nell'ambito della composizione di controversie.

17.2 I termini “risarcimento”, “azioni legali”, “causa” o “procedimento giudiziario”, si applicheranno a tutti i risarcimenti, azioni legali, cause o procedimenti giudiziari (civili, penali o di altro tipo, incluso il ricorso in appello), in corso o potenziali, e i termini “passività” e “spese” includeranno, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli onorari degli avvocati, i costi, gli obblighi derivanti dalle sentenze, gli importi versati nell'ambito della composizione di controversie, le ammende, le penali e le altre passività.

17.3 Non sarà previsto nessun risarcimento ai sensi delle presenti a un Amministratore o funzionario:

(A) in caso di responsabilità nei confronti della Società o degli azionisti derivante da condotta illecita, malafede, negligenza o dolo eventuale per aver deliberatamente ignorato gli obblighi derivanti dall'esercizio delle sue funzioni;

(B) in relazione a qualsiasi questione in merito alla quale sarà giudicato in ultima istanza colpevole di non aver agito in buona fede e nella ragionevole convinzione di tutelare al meglio gli interessi della Società; oppure

(C) nell'ambito della composizione di una controversia, fatto salvo il caso in cui sia stato stabilito che l'Amministratore o il funzionario in questione non sia colpevole di condotta illecita, malafede, negligenza o dolo eventuale per aver deliberatamente ignorato gli obblighi derivanti dall'esercizio delle sue funzioni:

(i) da un tribunale o altro organo che abbia approvato la composizione della controversia; oppure

(ii) tramite voto dei due terzi (2/3) dei membri del Consiglio di amministrazione della Società che costituiscono almeno la maggioranza del Consiglio stesso che non siano a loro volta coinvolti nella richiesta di risarcimento, nell'azione legale, nella causa o nella procedimento giudiziario; oppure

(iii) tramite parere scritto di un avvocato indipendente.

17.4 Il diritto al risarcimento previsto dal presente articolo 17 potrà essere garantito da politiche istituite dalla Società, sarà divisibile, non pregiudicherà l'esercizio di qualsiasi altro diritto eventualmente spettante nel presente o in futuro a qualsiasi Amministratore o funzionario, continuerà a sussistere anche quando il titolare di tale diritto cessa di essere Amministratore o funzionario della Società e sarà trasferibile agli eredi, esecutori testamentari e amministratori del suddetto titolare. Nessun elemento contenuto nelle presenti pregiudicherà qualsiasi diritto al risarcimento eventualmente

spettante al personale della Società che non sia un Amministratore o un funzionario in quanto previsto da contratto o ai sensi di legge.

17.5 Le spese derivanti dalla preparazione e dalla presentazione di una difesa legale nell'ambito di una richiesta di risarcimento, azione legale, causa o procedimento giudiziario dalle caratteristiche descritte nel presente articolo 17 potranno essere anticipate dalla Società, prima della loro liquidazione finale al ricevimento dell'impegno da parte dell'Amministratore, o per suo conto, di restituire tale importo qualora venga stabilito in ultima istanza che lo stesso non ha diritto a ricevere alcun risarcimento ai sensi del presente articolo.

#### **Articolo 18. Amministrazione.**

18.1 La Società sarà vincolata dalla firma congiunta di due Amministratori o dalla firma congiunta o disgiunta di qualsiasi Amministratore o funzionario cui il Consiglio di amministrazione ha delegato tale potere.

18.2 Tutti i poteri non espressamente riservati per legge o ai sensi del presente Atto costitutivo all'assemblea generale degli azionisti si intendono assegnati al Consiglio di amministrazione.

#### **Articolo 19. Società di revisione.**

19.1 La Società nominerà una società di revisione indipendente che svolgerà le funzioni previste dalla Legge del 2010. La società di revisione indipendente sarà nominata dall'assemblea generale degli azionisti e resterà in carica fino alla nomina del suo successore.

#### **Articolo 20. Rimborso e conversione delle Azioni.**

20.1 Fatte salve le disposizioni del presente articolo 20, la Società potrà rimborsare le proprie Azioni in qualunque momento entro i limiti previsti dalla legge.

20.2 Un azionista potrà richiedere in qualsiasi momento alla Società il rimborso della totalità o di una parte delle proprie Azioni, *fermo restando che*:

(A) in caso di richiesta di rimborso di una parte delle proprie Azioni, la Società potrà rimborsare tutte le restanti Azioni detenute dall'Azionista in questione qualora l'adempimento di tale richiesta di rimborso comporti la diminuzione del Valore patrimoniale netto totale delle Azioni in circolazione di un determinato Comparto al di sotto dell'importo o del numero di Azioni stabilito dal Consiglio di amministrazione e di volta in volta riportato nel Prospetto informativo; e

(B) la Società potrà limitare il numero totale di Azioni di un determinato Comparto da rimborsare in un dato giorno di contrattazione a un numero che rappresenta

una determinata percentuale (come riportato nel Prospetto informativo) del patrimonio netto del Comparto in oggetto e una determinata percentuale (come riportato nel Prospetto informativo) del patrimonio netto delle Classi di azioni in relazione a un singolo gruppo di attività nella Società.

20.3 Se il rimborso è rinviato ai sensi del paragrafo 20.3, le Azioni corrispondenti saranno rimborsate al Prezzo dell'azione calcolato sulla base del Valore patrimoniale netto dell'Azione rilevato nella data in cui viene effettuato il rimborso, meno l'eventuale commissione di uscita.

20.4 Il prezzo di rimborso sarà di norma versato entro un periodo di tempo determinato dal Consiglio di amministrazione e riportato nel Prospetto informativo successivo alla data in cui viene determinato il Prezzo dell'azione applicabile o, se posteriore, alla data in cui i Certificati azionari eventualmente emessi sono stati ricevuti dalla Società, e sarà calcolato sulla base del Prezzo dell'azione della relativa Classe del relativo Comparto conformemente alle disposizioni del successivo articolo 22, meno l'eventuale commissione di uscita. Qualora, in circostanze eccezionali, la liquidità del portafoglio di attività esistente in relazione alle Azioni oggetto di rimborso non sia sufficiente a consentirne il pagamento entro il periodo previsto, tale pagamento dovrà avvenire non appena sia ragionevolmente possibile ma senza interessi.

20.5 Le suddette richieste di rimborso devono essere presentate e confermate dall'azionista in forma scritta presso la sede legale della Società in Lussemburgo o presso qualsiasi altra persona fisica o giuridica nominata dalla Società in qualità di proprio legale rappresentante incaricato del rimborso delle Azioni. Il o i certificati relativi a tali Azioni in forma adeguata e accompagnati da regolare prova di trasferimento o cessione devono essere ricevuti dalla Società o dal suo legale rappresentate a tal fine nominato prima del pagamento del prezzo di rimborso.

20.6 La Società avrà il diritto, qualora il Consiglio di amministrazione deliberi in tal senso, di pagare agli azionisti che richiedano il rimborso delle Azioni (a condizione però che l'azionista vi acconsenta) il prezzo di rimborso in natura attribuendo al detentore investimenti del portafoglio del relativo Comparto di valore equivalente (calcolato nei modi descritti nel successivo articolo 22) al valore della partecipazione da rimborsare. La natura e il tipo di attività finanziarie da trasferire in tal caso saranno determinati equamente e ragionevolmente, senza arrecare pregiudizio agli interessi degli altri detentori di Azioni del relativo Comparto e il metodo di valutazione utilizzato dovrà essere confermato da una relazione specifica della società di revisione della Società.

20.7 Le Azioni del capitale sociale rimborsate dalla Società saranno cancellate.

20.8 Fatto salvo quanto diversamente deliberato dal Consiglio di amministrazione e riportato nel Prospetto informativo, qualsiasi azionista potrà richiedere la conversione della totalità o di una parte delle Azioni detenute in una Classe di un Comparto in Azioni di una Classe di un altro Comparto o di un'altra Classe dello stesso Comparto sulla base di una formula di conversione di volta in volta stabilita dal Consiglio di amministrazione e riportata nel Prospetto informativo, a condizione che il Consiglio di amministrazione possa imporre limiti quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la frequenza di conversione, e possa subordinare la conversione al pagamento di una commissione da lui determinata, che dovrà essere riportata nell'attuale Prospetto informativo.

### **Articolo 21. Valorizzazioni e sospensione delle valorizzazioni.**

21.1 Ai fini di determinare il prezzo di emissione, di conversione e di rimborso, dovrà essere calcolato periodicamente, e comunque non meno di due (2) volte al mese, il Valore patrimoniale netto di ogni Azione di ciascuna Classe di ciascun Comparto della Società, secondo quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione (il giorno o il periodo di calcolo del Valore patrimoniale netto viene di seguito denominato “Giorno di valorizzazione”).

21.2 La Società potrà sospendere temporaneamente il calcolo del Valore patrimoniale netto delle Azioni di uno o più Comparti e/o l'emissione, il rimborso e/o la conversione di Azioni nei seguenti casi:

(A) durante qualsiasi periodo di chiusura, che non sia un giorno feriale, di un mercato o una borsa valori che sia il mercato o la borsa valori principale su cui è quotata attualmente una parte sostanziale degli investimenti di un determinato Comparto, o in cui le contrattazioni sono soggette a sostanziali restrizioni o sono sospese, a *condizione* che tali restrizioni o sospensioni influiscano sulla valorizzazione degli investimenti attribuibili al Comparto in questione;

(B) per il periodo in cui sussiste, secondo il Consiglio di amministrazione, una situazione di emergenza tale per cui la Società non può cedere o valutare gli investimenti del relativo Comparto della Società;

(C) per il periodo in cui si verifica un'interruzione dei mezzi di comunicazione normalmente utilizzati per determinare il prezzo o valore di ciascuno degli investimenti di un determinato Comparto ovvero il prezzo o valore corrente su qualsiasi mercato o borsa valori;

(D) qualora la Società sia o potrebbe essere messa in liquidazione o fusa, dalla data di comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea degli azionisti chiamata a deliberare sulla liquidazione o fusione della Società o, in caso di liquidazione o fusione di un Comparto, dalla data di comunicazione del relativo avviso;

(E) qualora, per qualsiasi altra ragione, i prezzi degli investimenti detenuti dalla Società attribuibili a un Comparto non possano essere immediatamente o accuratamente costatati (incluso in caso di sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto di un organismo di investimento collettivo sottostante);

(F) per il periodo in cui la Società non è in condizioni di rimpatriare fondi allo scopo di effettuare il pagamento del rimborso di talune Azioni di un Comparto, oppure non è in condizioni di trasferire fondi relativi al realizzo o all'acquisizione di investimenti, oppure ancora i pagamenti dovuti per il rimborso di talune azioni non possono essere effettuati, secondo il parere del Consiglio di amministrazione, ai normali tassi di cambio; oppure

(G) qualsiasi altra circostanza che esuli dal controllo del Consiglio di amministrazione.

21.3 Il Consiglio di amministrazione potrà, in ciascuna delle suddette circostanze, sospendere l'emissione, il rimborso e/o la conversione di Azioni senza sospendere il calcolo del Valore patrimoniale netto.

21.4 Il relativo avviso di inizio e fine di qualsiasi periodo di sospensione, ai sensi del paragrafo 21.2, dovrà essere pubblicato in un quotidiano lussemburghese o in qualsiasi altro giornale stabilito dal Consiglio di amministrazione qualora quest'ultimo ritenga probabile che il periodo in oggetto superi i sette (7) Giorni lavorativi. L'eventuale sospensione e la conclusione del suddetto periodo dovranno essere rapidamente comunicati agli azionisti via mail.

21.5 Dovranno inoltre essere avvisati di quanto precede anche i richiedenti o, eventualmente, gli azionisti che abbiano richiesto l'acquisto, il rimborso o la conversione di Azioni del o dei Comparti interessati. Tali azionisti potranno comunicare la loro intenzione di revocare la richiesta di sottoscrizione, rimborso e conversione di Azioni. Se la Società non riceve alcun avviso di revoca, la suddetta richiesta di rimborso o conversione nonché qualsiasi richiesta di sottoscrizione verranno trattate il primo Giorno di valorizzazione successivo alla fine del periodo di sospensione.

21.6 La sospensione del calcolo del Valore patrimoniale netto di un Comparto non influirà sul calcolo del Valore patrimoniale netto, sull'emissione, sulla cessione, sul

rimborso e sulla conversione di Azioni di un qualsiasi altro Comprato per cui il calcolo del Valore patrimoniale netto non è stato sospeso.

## **Articolo 22. Determinazione del Valore patrimoniale netto.**

22.1 Il valore patrimoniale netto (il “Valore patrimoniale netto”) delle Azioni di ciascun Comparto sarà espresso per ciascuna azione nella valuta del relativo Comparto, come deliberato dal Consiglio di amministrazione, e sarà calcolato il Giorno di valorizzazione dividendo il patrimonio netto della Società relativo a ciascun Comparto, pari al valore delle attività finanziarie della Società attribuibile a tale Comparto meno le eventuali passività imputabili a quest'ultimo nel o nei momenti stabiliti dagli Amministratori nel luogo di calcolo del Valore patrimoniale netto, per il numero di Azioni del relativo Comparto in circolazione in quel dato momento, rettificato per tenere conto di eventuali commissioni di negoziazione, contributi di diluizione o oneri fiscali che il Consiglio di amministrazione ritiene appropriato prendere in considerazione relativamente al Comparto in oggetto e arrotondando l'importo risultante come disposto dai documenti di offerta della Società.

22.2 Il Valore patrimoniale netto della Società è espresso in euro.

(A) Si considera che le attività della Società includeranno:

(i) tutte le disponibilità liquide o i depositi, compresi i relativi interessi maturati;

(ii) tutte gli effetti cambiari, le cambiali pagabili a vista e i crediti (compresi i proventi per i titoli ceduti ma non consegnati);

(iii) tutte le obbligazioni, gli effetti a termine, i titoli azionari, titoli di debito, quote/azioni di organismi di investimento collettivo, diritti di sottoscrizione, warrant, opzioni e altri investimenti e titoli detenuti o sottoscritti dalla Società;

(iv) tutti i titoli azionari, i dividendi azionari, i dividendi e le distribuzioni di liquidità spettanti alla Società (a condizione che la Società possa effettuare rettifiche per tenere conto delle oscillazioni del valore di mercato di tali titoli causate da pratiche quali la negoziazione ex cedola, ex diritto o simili);

(v) tutti gli interessi maturati su titoli fruttiferi detenuti dalla Società tranne nella misura in cui tali interessi siano compresi o siano stati presi in conto nell'importo nominale di tale titolo;

(vi) le spese per la costituzione sostenute dalla Società che non sono state compensate; e

(vii) tutte le altre attività finanziarie di qualsiasi tipo e natura, inclusi i risconti

attivi.

(B) Il valore delle attività finanziarie della Società dovrà essere determinato come segue:

(i) il valore di qualsiasi disponibilità liquida o deposito, effetto cambiario, cambiale pagabile a vista e credito, risconto attivo, dividendo in contanti e interesse deliberato o maturato come sopra e non ancora ricevuto, sarà considerato come concorrente a formare l'importo totale di tali attività finanziarie, salvo il caso in cui appare improbabile che il relativo ammontare venga integralmente pagato o ricevuto, nel qual caso tale valore sarà al netto delle riduzioni che il Consiglio di amministrazione riterrà opportuno effettuare per riflettere il valore effettivo di quanto sopra;

(ii) il valore dei titoli e/o degli strumenti finanziari derivati quotati o negoziati in qualsiasi borsa valori dovrà essere basato, fatta salva la definizione del successivo punto (iii), in relazione a ogni titolo, sugli ultimi corsi disponibili o sull'ultimo prezzo medio di mercato disponibile (valore medio fra gli ultimi prezzi denaro e lettera disponibili) sulla borsa valori dove solitamente viene quotato o negoziato il titolo in oggetto;

(iii) qualora gli investimenti della Società siano quotati in una determinata borsa valori ma negoziati dai market-maker fuori dalla borsa valori in cui sono quotati, il Consiglio di amministrazione stabilirà quale sia il principale mercato per gli investimenti in questione che saranno valutati sulla base dell'ultimo prezzo disponibile su tale mercato;

(iv) i titoli negoziati in un altro mercato regolamentato sono valutati nel modo più vicino possibile a quanto descritto al punto (ii);

(v) in relazione a uno qualsiasi dei titoli detenuti nel portafoglio della Società qualora nel Giorno di valorizzazione esso non sia quotato o negoziato su una borsa valori o su un altro mercato regolamentato, o per esso non sia disponibile alcuna quotazione di prezzo, ovvero il Consiglio di amministrazione ritenga che il prezzo, determinato ai sensi dei punti (ii) e/o (iv) non sia rappresentativo del valore equo di mercato dei relativi titoli, il valore di tali titoli dovrà essere determinato, con prudenza e buona fede, sulla base delle vendite ragionevolmente prevedibili o di qualsiasi altro principio di valutazione appropriato;

(vi) gli strumenti finanziari derivati non quotati in una borsa valori ufficiale o negoziati in qualsiasi altro mercato organizzato saranno valutati, in modo affidabile e verificabile, su base giornaliera e verificati da un professionista competente nominato dal Consiglio di amministrazione;

(vii) quote o azioni in fondi di investimento aperti sottostanti dovranno essere valutati all'ultimo valore patrimoniale netto disponibile meno gli eventuali oneri applicabili;

(viii) le attività liquide e gli strumenti del mercato monetario sono valutati al loro prezzo di mercato, al loro valore nominale più gli interessi maturati o sulla base del costo ammortizzato conformemente alle linee guida sui fondi comuni monetari europei dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. Qualora la Società consideri che per determinare il valore di uno strumento del mercato monetario possa essere utilizzato un metodo di ammortamento, dovrà garantire che ciò non risulti in una discrepanza sostanziale tra il valore dello strumento del mercato monetario e il valore calcolato in base al metodo di ammortamento;

(ix) nel caso in cui i suddetti metodi di calcolo siano inadeguati o fuorvianti, il Consiglio di amministrazione potrà rettificare il valore di un investimento o consentire il ricorso a qualsiasi altro metodo di valutazione per gli attivi della Società qualora ritenga che le circostanze giustificano tale rettifica o l'adozione di un altro metodo di valutazione per riflettere in modo più equo il valore di tali investimenti.

22.3 Il Consiglio di amministrazione potrà, a sua completa discrezione, utilizzare diversi metodi di valutazione diversi da quelli sopra indicati. In ogni caso, i metodi di valutazione saranno riportati nel Prospetto informativo.

22.4 Si considera che le passività della Società includeranno:

(A) tutti i prestiti passivi, gli effetti passivi e altri debiti;

(B) tutte le spese di amministrazione dovute o accumulate (compresi, a mero titolo di esempio, la commissione del consulente per gli investimenti, la commissione di incentivo o di gestione, le commissioni di banca depositaria e le commissioni degli agenti della società);

(C) tutte le passività note, presenti o future, incluse tutte le obbligazioni contrattuali in essere relative a pagamenti di somme di denaro o beni, inclusi gli importi di eventuali dividendi deliberati e non pagati dalla Società qualora il Giorno di valorizzazione cada nella data di registrazione (la c.d. *record date*) per la determinazione della persona avente diritto ai suddetti dividendi o sia successivo a tale data;

(D) un accantonamento sufficiente per il pagamento delle imposte future sul capitale e sul reddito nel Giorno di valorizzazione, come di volta in volta stabilito dalla Società, e altri eventuali accantonamenti autorizzati e approvati dal Consiglio di amministrazione per coprire, *inter alia*, le altre spese di liquidazione; e



(E) tutte le altre passività della Società di qualsiasi tipo e natura, eccetto le passività rappresentate da Azioni detenute nella Società. Nel determinare l'importo delle suddette passività la Società dovrà tenere conto di tutte le spese dovute dalla stessa, comprese le spese per la costituzione, gli emolumenti degli Amministratori e le spese da loro sostenute, i compensi di dirigenti e funzionari, incluse le relative coperture assicurative, le commissioni dovute ai consulenti per gli investimenti o ai gestori, le commissioni e le spese dovute a fornitori di servizi e funzionari, ai contabili, alla banca depositaria e ai suoi corrispondenti, all'agente domiciliatario, al custode del registro e agli agenti per i trasferimenti, a qualsiasi agente per i pagamenti e rappresentante permanente nei paesi di registrazione, nonché a qualsiasi altro agente della Società, le commissioni e spese sostenute per la quotazione delle Azioni della Società in qualsiasi borsa valori o per ottenere la quotazione in un altro mercato regolamentato, le commissioni e spese relative ai locali e ai costi dei sistemi IT utilizzati dai Dirigenti, gli onorari dei consulenti legali e fiscali in Lussemburgo e all'estero, i compensi per i servizi di revisione contabile, le spese di stampa, rendicontazione e pubblicità, inclusi i costi per la preparazione, traduzione, distribuzione e stampa dei prospetti, di notifiche, per agenzie di rating, per le relazioni, dichiarazioni di registrazione, o i rendiconti annuali e le relazioni semestrali, le imposte e tasse governative, le commissioni per servizi agli azionisti o di distribuzione da versare ai distributori delle Azioni della Società, le spese di cambio e tutti le altre spese operative, inclusi i costi per la compravendita di attivi, per interessi, commissioni bancarie e di intermediazione, spese postali, telefoniche e per l'invio di telex. La Società potrà calcolare anticipatamente l'importo stimato delle spese di amministrazione e di altro genere di carattere regolare o ricorrente per un anno o altro periodo, ripartendo tale somma proporzionalmente su tale periodo.

22.5 Il Consiglio di amministrazione dovrà stabilire un portafoglio di attività per ogni Comparto, ed eventualmente per ogni Classe di azioni, secondo le modalità seguenti:

(A) i proventi derivanti dall'assegnazione ed emissione delle Azioni di ciascun Comparto o Classe saranno attribuiti nei libri della Società al portafoglio di attività stabilite per quel Comparto o Classe, e le attività e passività, i redditi e le spese imputabili a tale Comparto o Classe saranno attribuiti a tale portafoglio in base a quanto previsto dal presente articolo;

(B) qualora un'attività sia derivata da un'altra, tale attività derivata dovrà essere attribuita nei libri della Società allo stesso portafoglio dell'attività da cui è derivata

e, in occasione di ciascuna rivalutazione dell'attività, l'aumento o diminuzione del valore dovrà essere attribuito al portafoglio in questione;

(C) qualora la Società incorra in una passività legata a qualsivoglia attività attribuibile a una determinata Classe o Comparto o a qualsiasi azione intrapresa in relazione a un'attività di una determinata Classe o Comparto, tale passività dovrà essere attribuita alla Classe o al Comparto corrispondenti;

(D) nel caso in cui un'attività o passività della Società non possa essere attribuita a una specifica Classe o Comparto, tale attività o passività dovrà essere suddivisa equamente tra tutte le Classi o Comparti proporzionalmente ai rispettivi valori patrimoniali netti, *a condizione* che tutte le passività imputabili a una Classe o a un Comparto siano vincolanti per tale Classe o Comparto; e

(E) alla data di registrazione per la determinazione delle persone aventi diritto ai dividendi deliberati per ciascuna Classe o Comparto, il Valore patrimoniale netto di tale Classe o Comparto dovrà essere ridotto dell'importo di tali dividendi.

22.6 Ciascun pool di attività e passività dovrà essere costituito da un portafoglio di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario nonché da altri beni in cui la Società è autorizzata a investire, e il diritto a ciascuna Classe di azioni emessa dalla Società in relazione allo stesso pool cambierà in conformità alle regole di seguito descritte.

22.7 Inoltre, all'interno di ciascun pool potranno essere detenute, a favore di una o più specifiche classi di Azioni, attività specifiche che saranno tenute separate dal portafoglio comune a tutte le classi comprese in tale pool, e a favore di tale/i classe/i potranno essere assunte passività specifiche.

22.8 La proporzione di portafoglio che sarà comune a ciascuna classe relativa a un medesimo pool e che sarà attribuibile a ciascuna Classe di azioni verrà determinata tenendo conto delle emissioni, dei rimborsi, delle distribuzioni nonché dei pagamenti delle spese specifiche della classe o dei contributi di reddito o dei proventi da cessioni derivanti da attività specifiche della classe, applicando, *mutatis mutandis*, le regole di valutazione sotto descritte.

22.9 La percentuale del Valore patrimoniale netto del portafoglio comune di ciascuno dei suddetti pool da attribuire a ciascuna Classe di azioni dovrà essere calcolata come segue:

(A) inizialmente, la percentuale di patrimonio netto del portafoglio comune da attribuire a ciascuna Classe sarà proporzionale al rispettivo numero di Azioni di ciascuna

Classe al momento della prima emissione di Azioni di una nuova Classe;

(B) il prezzo di emissione ricevuto all'atto dell'emissione delle Azioni di una specifica Classe verrà allocato al portafoglio comune e determinerà un aumento della parte del portafoglio comune attribuibile alla relativa classe;

(C) se, rispetto a una Classe di azioni, la Società acquisirà attività specifiche o pagherà spese specifiche (compresa un'eventuale parte di spese in eccesso rispetto a quelle pagabili da altre Classi di azioni), ovvero effettuerà distribuzioni specifiche o pagherà il prezzo di rimborso relativamente alle Azioni di una specifica classe, la parte di portafoglio comune attribuibile a tale classe verrà diminuita del costo di acquisizione delle attività specifiche di tale classe, delle spese specifiche pagate per conto di quest'ultima, delle distribuzioni effettuate in relazione alle Azioni di tale classe o del prezzo di rimborso pagato all'atto del rimborso delle stesse;

(D) il valore delle attività e l'ammontare delle passività specifiche di una classe sono attribuiti solo alla Classe o alle Classi di azioni a cui tali attività o passività si riferiscono e ciò comporterà l'aumento o la diminuzione del Valore patrimoniale netto per Azione di tale o tali specifiche Classi di azioni.

22.10 Ai sensi del presente articolo:

(A) le Azioni per le quali è stata accettata una richiesta di sottoscrizione senza però avere ancora ricevuto il relativo pagamento verranno considerate come esistenti a partire dalla chiusura del Giorno di valorizzazione in cui sono state assegnate e il prezzo delle stesse verrà considerato come un debito nei confronti della Società finché non verrà ricevuto da quest'ultima;

(B) le Azioni della Società che devono essere rimborsate conformemente all'articolo 20 del presente Atto costitutivo saranno considerate come esistenti e prese in considerazione fino al momento immediatamente successivo alla chiusura del Giorno di valorizzazione di cui al presente articolo, e a partire da tale momento fino al pagamento del relativo prezzo di rimborso verranno considerate come una passività per la Società;

(C) tutti gli investimenti, i saldi di cassa e le altre attività della Società espressi in una valuta diversa da quella di riferimento in cui è denominato il Valore patrimoniale netto di un determinato Comparto, dovranno essere valutati tenendo conto del o dei tassi di cambio in vigore nel giorno e nell'ora stabiliti per il calcolo del valore patrimoniale netto delle Azioni; e

(D) gli acquisti e le vendite di titoli conclusi dalla Società in un determinato Giorno di valorizzazione avranno effetto da tale data, nei limiti in cui ciò è possibile.

22.12 Se il Consiglio di amministrazione delibera in tal senso, il Valore patrimoniale netto delle Azioni di ciascun Comparto potrà essere convertito al prezzo medio di mercato in valute diverse da quella di denominazione della relativa classe, come precedentemente indicato, e in tal caso il prezzo di emissione e di rimborso per Azione di tale Comparto potrà anche essere determinato in tale valuta sulla base dei risultati della suddetta conversione.

### **Articolo 23. Aggregazione (*pooling*)**

23.1 Il Consiglio di amministrazione potrà investire e gestire la totalità o una parte dei panieri di attività di ciascun Comparto (nel prosieguo denominati “Fondi di partecipazione”) su base aggregata, laddove ciò sia possibile in relazione ai rispettivi settori di investimento. Tale paniere allargato di attività (“Paniere allargato di attività”) dovrà essere inizialmente creato trasferendovi liquidità o (salvo le limitazioni sottoindicate) altre attività da ciascuno dei Fondi di partecipazione. Successivamente, il Consiglio di amministrazione potrà di tanto in tanto effettuare ulteriori trasferimenti al Paniere allargato di attività. Potrà altresì trasferire attività dal Paniere allargato di attività a un Fondo di partecipazione, fino a raggiungere l'importo della partecipazione del Fondo in questione. Le attività diverse dalla liquidità possono essere allocate al Paniere allargato di attività solo nel caso in cui siano adeguate al settore d'investimento del Paniere allargato di attività in questione. Un Fondo di partecipazione potrà esercitare diritti nei confronti di tutta la liquidità e le altre attività incluse nel Paniere allargato di attività.

23.2 La partecipazione di un Fondo in un Paniere allargato di attività dovrà essere misurata con riferimento alle quote nozionali (“Quote”) aventi lo stesso valore nel Paniere allargato di attività. Al momento della costituzione di un Paniere allargato di attività, il Consiglio di amministrazione dovrà, a propria discrezione, determinare il valore iniziale della Quota, che sarà espresso nella valuta ritenuta adeguata dal Consiglio di amministrazione stesso, e dovrà allocare a ciascun Fondo di partecipazione Quote aventi un valore complessivo pari all'importo in contanti, o al valore di altre attività, conferiti. Potranno essere allocate frazioni di Quote, arrotondate al terzo decimale. In seguito il valore di una Quota dovrà essere determinato dividendo il valore patrimoniale netto del Paniere allargato di attività (calcolato in base a quanto sotto disposto) per il numero di Quote esistenti.

23.3 In caso di conferimento o prelievo aggiuntivo in contanti o di attività al o dal Paniere allargato, l'allocazione delle Quote del Fondo di partecipazione interessato sarà, secondo i casi, aumentata o diminuita del numero di Quote determinato dividendo

l'importo della liquidità o il valore delle attività conferite o prelevate per il valore attuale della Quota. Ai fini del suddetto calcolo, un eventuale conferimento di liquidità potrà essere considerato come diminuito di un importo ritenuto appropriato dal Consiglio di amministrazione per tenere conto degli oneri fiscali e dei costi di negoziazione e compravendita che potranno essere sostenuti nell'investimento del denaro in oggetto; in caso di prelievo di liquidità potrà essere operata un'aggiunta corrispondente agli eventuali costi sostenuti per il realizzo di titoli o altre attività del Paniere allargato di attività.

23.4 Il valore delle attività conferite a, o prelevate da, o costituenti parte di un Paniere allargato di attività in qualsiasi momento e il valore patrimoniale netto del Paniere allargato di attività dovranno essere determinati conformemente alle disposizioni (*mutatis mutandis*) dell'articolo 22 a condizione che il suddetto valore delle attività sia determinato il giorno di tale conferimento o prelievo.

23.5 I dividendi, gli interessi e le altre distribuzioni di tipo fruttifero ricevuti in relazione alle attività di un Paniere allargato saranno accreditati immediatamente ai Fondi di partecipazione in proporzione ai rispettivi diritti sulle attività del Paniere allargato al momento della ricezione.

#### **Articolo 24. Emissione di Azioni.**

24.1 Ogni qualvolta la Società offrirà Azioni da sottoscrivere, il prezzo a cui ciascuna Azione sarà offerta e venduta dovrà essere pari al prezzo dell'Azione della Classe interessata del relativo Comparto maggiorato di una commissione di sottoscrizione massima del 3% del Valore patrimoniale netto per Azione. Il prezzo determinato in questo modo dovrà essere corrisposto entro un periodo di tempo stabilito dal Consiglio di amministrazione ed indicato nel Prospetto informativo. Il prezzo dell'Azione (al netto della commissione di vendita) potrà, previa approvazione del Consiglio di amministrazione e conformemente alle leggi vigenti, inclusa la richiesta di redigere una relazione di revisione specifica da parte della società di revisione della Società che confermi il valore delle attività eventualmente conferite in contanti, essere pagato conferendo alla Società titoli autorizzati dal Consiglio di amministrazione coerentemente con la politica e i limiti di investimento della Società.

#### **Articolo 25. Distributori.**

25.1 Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare qualsiasi società o altra persona designata allo scopo di distribuire le Azioni della Società ad applicare a ciascun acquirente delle suddette Azioni una commissione di vendita di un importo determinabile dalla Società o da un altro soggetto, la quale non potrà tuttavia superare il 5%

dell'importo che ciascun acquirente deciderà di investire e la suddetta società potrà variare l'importo di tali commissioni di vendita a seconda dell'acquirente (entro i limiti consentiti); la Società potrà non pagare, prelevandole dalle proprie attività, eventuali commissioni di intermediazione o di altro tipo agli agenti in relazione all'emissione o vendita di Azioni.

#### **Articolo 26. Esercizio contabile.**

26.1 L'esercizio contabile della Società inizierà il 1° gennaio di ogni anno e terminerà il 31 dicembre dello stesso anno. I conti della Società saranno espressi in euro o in un'altra valuta stabilita dal Consiglio di amministrazione. Ove esistano diversi Comparti, conformemente all'articolo 5 del presente Atto costitutivo, e nel caso in cui i saldi contabili di tali Comparti siano espressi in valute diverse, tali saldi saranno convertiti in euro e sommati ai fini della determinazione del bilancio della Società.

#### **Articolo 27. Banca depositaria.**

27.1 La Società dovrà stipulare un contratto di deposito con una banca che soddisfi i requisiti previsti dalla Legge del 2010 (la "Banca depositaria"). Tutti i titoli, le liquidità e le altre attività della Società devono essere detenuti da o per conto della Banca depositaria che si assumerà verso la Società e i suoi azionisti le responsabilità previste dalla legge.

27.2 Nel caso in cui la Banca depositaria rassegni le dimissioni previo preavviso, il Consiglio di amministrazione dovrà fare il possibile per trovare entro due (2) mesi una società che agisca come banca depositaria che verrà nominata dal Consiglio di amministrazione stesso in sostituzione della Banca depositaria dimissionaria. Il Consiglio di amministrazione potrà porre fine all'incarico della Banca depositaria ma non potrà revocarlo definitivamente a meno che e finché non sia nominata, conformemente a quanto previsto dal presente articolo, una nuova banca depositaria che agirà in sua sostituzione.

#### **Articolo 28. Gestore degli investimenti.**

28.1 La Società, o eventualmente la sua società di gestione autorizzata ai sensi del capitolo 15 della Legge del 2010, dovranno stipulare un contratto di gestione degli investimenti con Eleva Capital LLP o una qualsiasi delle sue società affiliate o collegate (il o i "Gestore(i) degli investimenti") per la gestione degli attivi della Società e la consulenza nella selezione del portafoglio. Il Consiglio di amministrazione potrà autorizzare il o i Gestori degli investimenti a delegare di volta in volta il potere di applicare la politica di investimento e gestire gli attivi della Società. In caso di risoluzione

dei suddetti contratti, indipendentemente dalle modalità con cui essa avvenga, la Società, ove necessario, modificherà immediatamente la propria denominazione su richiesta del o dei Gestori degli investimenti, assumendone una diversa dalla denominazione indicata all'articolo 1 del presente Atto costitutivo.

### **Articolo 29. Scadenza, liquidazione, fusione e scissione.**

29.1 Qualora il capitale sociale della Società scenda al di sotto dei due terzi del capitale minimo previsto per legge, il Consiglio di amministrazione deve sottoporre il problema di una possibile dissoluzione all'assemblea degli azionisti, che delibererà senza che sia necessario il raggiungimento del quorum e deciderà a maggioranza semplice delle Azioni rappresentate in tale assemblea. Qualora il capitale sociale della Società scenda al di sotto di un quarto del capitale minimo previsto per legge, il Consiglio di amministrazione deve sottoporre il problema di una possibile dissoluzione all'assemblea degli azionisti, che delibererà senza che sia necessario il raggiungimento del quorum; la dissoluzione potrà essere decisa dagli Azionisti che detengono un quarto delle Azioni rappresentate in tale assemblea. In caso di dissoluzione della Società, la liquidazione dovrà essere effettuata da uno o più liquidatori (che potranno essere persone fisiche o giuridiche) nominati dall'assemblea degli azionisti che ha approvato tale dissoluzione e che stabilirà i poteri del o dei liquidatori e il loro compenso. I proventi netti della liquidazione di competenza di ogni Classe (all'interno di ciascun Comparto) saranno distribuiti dai liquidatori ai detentori delle Azioni di ciascuna Classe del relativo Comparto proporzionalmente al numero di Azioni detenute nella categoria corrispondente della suddetta Classe di azioni.

29.2 La liquidazione deve essere portata a termine, in linea di principio, entro un periodo di nove (9) mesi dalla data di approvazione della liquidazione stessa. Qualora la liquidazione della Società non possa essere portata a termine completamente entro nove (9) mesi, dovrà essere presentata alla *Commission de Surveillance du Secteur Financier* ("CSSF") una richiesta scritta di esonero dal rispetto dei suddetti termini riportante in dettaglio le ragioni per cui la liquidazione non può essere completata.

29.3 Non appena venga stabilito che la liquidazione della Società si è conclusa, sia prima della scadenza del periodo di nove (9) mesi o successivamente a tale termine, qualsiasi fondo restante non reclamato dagli azionisti prima del completamento della liquidazione dovrà essere depositato il prima possibile presso la *Caisse de Consignation*.

29.4 Un Comparto o una Classe potranno essere sciolti tramite delibera del Consiglio di amministrazione (i) se il Valore patrimoniale netto di tale Comparto o Classe

è inferiore all'importo stabilito dal Consiglio di amministrazione e periodicamente riportato nel Prospetto informativo; (ii) nel caso di circostanze particolari al di fuori del controllo del Consiglio di amministrazione, come situazioni di emergenza in ambito politico, economico o militare; o (iii) se il Consiglio di amministrazione dovesse ritenere, alla luce delle condizioni prevalenti del mercato o di altro tipo, incluse le condizioni che potrebbero influire negativamente sulla capacità di un Comparto o di una Classe di operare in modo economicamente efficace, e nella debita tutela dell'interesse degli azionisti, che un Comparto o una Classe debbano essere sciolti. In tal caso, le attività del Comparto o della Classe saranno oggetto di vendite di realizzo, le passività estinte e i proventi netti della vendita di realizzo distribuiti agli azionisti in proporzione alle Azioni da loro detenute in tale Comparto o Classe a condizione che, qualora il Consiglio di amministrazione lo richieda, venga fornita prova dell'effettiva estinzione delle passività. Ogni eventuale decisione presa ai sensi del presente paragrafo dovrà essere notificata agli azionisti. Nessuna Azioni dovrà essere rimborsata dopo la data della decisione di liquidare il Comparto o la Classe.

29.5 La liquidazione di un Comparto o di una Classe deve essere portata a termine, in linea di principio, entro un periodo di nove (9) mesi dalla data di delibera della liquidazione stessa da parte del Consiglio di amministrazione. Qualora la liquidazione di un Comparto o di una Classe non possa essere portata a termine completamente entro il periodo di nove (9) mesi, dovrà essere presentata alla CSSF una richiesta scritta di esonero dal rispetto dei suddetti termini riportante in dettaglio le ragioni per cui la liquidazione non può essere completata.

29.6 Non appena venga stabilito che la liquidazione della Società si è conclusa, sia prima della scadenza del periodo di nove (9) mesi o successivamente a tale termine, qualsiasi fondo restante non reclamato dagli azionisti prima del completamento della liquidazione dovrà essere depositato il prima possibile presso la *Caisse de Consignation*.

29.7 La Società potrà essere oggetto di fusione ai sensi delle disposizioni della Legge del 2010. Nel caso di una fusione in cui la Società resti in vita come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM"), il Consiglio di amministrazione, a propria esclusiva discrezione, deciderà l'eventuale approvazione della suddetta fusione e ne stabilirà la data di efficacia; nel caso di una fusione in cui la Società sia l'OICVM assorbito e pertanto cessi di esistere, l'assemblea generale degli azionisti dovrà approvare tale fusione e deciderne la data di efficacia tramite delibera adottata senza che sia necessario il raggiungimento del quorum e a maggioranza semplice dei voti validamente



espressi durante tale assemblea. Ogni commissione di vendita differita eventuale non deve essere considerata una commissione di uscita e sarà pertanto dovuta.

29.8 Il Consiglio di amministrazione potrà approvare tramite delibera la fusione (ai sensi della Legge del 2010) di qualsiasi Comparto, sia come incorporante o come incorporato, con (i) un altro Comparto esistente della Società o un altro comparto di un altro OICVM di diritto lussemburghese o estero; o (ii) un nuovo OICVM di diritto lussemburghese o estero, al fine di ridenominare le Azioni del Comparto interessato come Azioni del nuovo Comparto o eventualmente del nuovo OICVM. Ogni commissione di vendita differita eventuale non deve essere considerata una commissione di uscita e sarà pertanto dovuta.

29.9 Una Classe potrà essere fusa con una o più Classi tramite delibera del Consiglio di amministrazione se il Valore patrimoniale netto di tale Classe è inferiore all'importo stabilito dal Consiglio di amministrazione e periodicamente riportato nel Prospetto informativo, nel caso di circostanze particolari al di fuori del controllo del Consiglio di amministrazione, come situazioni di emergenza in ambito politico, economico o militare, oppure se il Consiglio di amministrazione dovesse ritenere, alla luce delle condizioni prevalenti del mercato o di altro tipo, incluse le condizioni che potrebbero influire negativamente sulla capacità di una Classe di operare in modo economicamente efficace, e nella debita tutela dell'interesse degli azionisti, che una Classe debba essere oggetto di fusione. Ogni eventuale decisione presa ai sensi del presente paragrafo dovrà essere notificata agli azionisti. A ogni azionista della relativa Classe dovrà essere lasciata la possibilità di scegliere, entro un periodo stabilito dal Consiglio di amministrazione, (che non dovrà però essere inferiore a un (1) mese, salvo se diversamente autorizzato dalle autorità di regolamentazione, e specificato nella relativa notifica), di richiedere sia il riacquisto delle Azioni ovvero lo scambio di tali Azioni con Azioni di qualsiasi Classe non interessata dalla fusione e ciò senza l'applicazione di alcuna commissione di uscita. Ogni commissione di vendita differita eventuale non deve essere considerata una commissione di uscita e sarà pertanto dovuta.

29.10 Una Classe potrà essere incorporata in un altro fondo di investimento tramite delibera del Consiglio di amministrazione nel caso di circostanze particolari al di fuori del controllo del Consiglio di amministrazione, come situazioni di emergenza in ambito politico, economico o militare, o se il Consiglio di amministrazione dovesse ritenere, alla luce delle condizioni prevalenti del mercato o di altro tipo, incluse le condizioni che potrebbero influire negativamente sulla capacità di una Classe di operare

in modo economicamente efficace, e nella debita tutela dell'interesse degli azionisti, che una Classe debba essere incorporata in un altro fondo di investimento. Ogni eventuale decisione presa ai sensi del presente paragrafo dovrà essere notificata agli azionisti. A ogni azionista della relativa Classe dovrà essere lasciata la possibilità di scegliere, entro un periodo stabilito dal Consiglio di amministrazione (che non dovrà però essere inferiore a un mese, salvo se diversamente autorizzato dalle autorità di regolamentazione, e specificato nella relativa notifica) e specificato nella relativa notifica, di richiedere sia il riacquisto delle Azioni e ciò senza l'applicazione di alcuna commissione di uscita. Ogni commissione di vendita differita eventuale non deve essere considerata una commissione di uscita e sarà pertanto dovuta. Qualora la detenzione di quote in un altro organismo di investimento collettivo non conferisca diritti di voto, l'incorporazione sarà vincolante solo per gli azionisti della relativa Classe che hanno espressamente comunicato il loro accordo a tale incorporazione.

29.11 Qualora il Consiglio di amministrazione determini che una riorganizzazione di un Comparto o di una Classe sia necessaria nell'interesse degli azionisti del relativo Comparto o Classe o giustificata da un cambiamento nella situazione economica o politica che interessi tale Comparto o Classe, la suddetta riorganizzazione potrà avvenire tramite scissione in due o più Comparti o Classi. Ogni eventuale decisione presa ai sensi del presente paragrafo dovrà essere notificata agli azionisti. La relativa notifica conterrà informazioni relative ai nuovi Comparti o Classi e sarà comunicata almeno un mese prima della data di efficacia della riorganizzazione in oggetto al fine di consentire agli azionisti di richiedere la vendita delle Azioni di cui sono detentori senza commissioni e prima che l'operazione di scissione in due o più Comparti o Classi diventi efficace. Ogni commissione di vendita differita eventuale non deve essere considerata una commissione di uscita e sarà pertanto dovuta.

### **Articolo 30. Modifiche dell'Atto costitutivo.**

30.1 Il presente Atto costitutivo potrà essere modificato periodicamente dall'assemblea degli azionisti, a condizione che siano rispettati i requisiti in termini di quorum e maggioranza previsti dalle leggi lussemburghesi. Qualsiasi modifica riguardante i diritti dei detentori di Azioni di qualsiasi Classe o Comparto nei confronti di quelli di qualsiasi altra Classe o Comparto sarà soggetta al rispetto dei suddetti requisiti in termini di quorum e maggioranza per ciascuna delle suddette relative Classi o Comparti.

### **Articolo 31. Disposizioni generali.**

31.1 Tutte le questioni non disciplinate dal presente Atto costitutivo dovranno essere trattate conformemente alla legge sulle società commerciali del 10 agosto 1915, e sue successive modifiche e integrazioni, e alla Legge del 2010.

#### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

(1) Il primo esercizio contabile avrà inizio alla data di costituzione della Società e si chiuderà il 31 dicembre 2015.

(2) La prima assemblea generale annuale degli azionisti si terrà nel 2016.

#### **SOTTOSCRIZIONE E PAGAMENTO**

(1) Dopo aver redatto il presente atto costitutivo della Società le parti convenute hanno sottoscritto e interamente versato in contanti l'importo delle seguenti Azioni:

<i>Azionista</i>	<i>Capitale sottoscritto</i>	<i>Numero di Azioni</i>
<b>ELEVA CAPITAL LLP</b>	EUR 31.000,00	310

(2) Prova di tale pagamento in contanti è stata fornita al sottoscritto notaio.

#### **DICHIARAZIONE**

Il sottoscritto notaio dichiara di aver verificato la sussistenza delle condizioni elencate all'articolo 26 della legge lussemburghese sulle società commerciali del 10 agosto 1915 e successive modifiche e attesta espressamente che esse sono soddisfatte.

#### **SPESE**

L'importo complessivo dei costi, degli oneri, delle prestazioni e delle spese, di qualsiasi tipo o natura, sostenuti o a carico della Società in ragione del presente atto è stimato in circa duemilaseicento euro.

#### **DELIBERE ADOTTATE DALL'AZIONISTA UNICO**

La sopra indicata comparente, che rappresenta la totalità del capitale sociale sottoscritto, ha adottato le seguenti delibere nella sua veste di azionista unico:

**PRIMA DELIBERA**: le seguenti persone sono nominate Amministratori della Società per un periodo che si concluderà alla data dell'assemblea generale annuale prevista per il 2016:

(a) Sig. Hervé **COUSSEMENT**, nato a Woippy (Francia) il 22 marzo 1968, con residenza professionale in 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer (Granducato di Lussemburgo);

(b) Sig. Chi Hao **LEE**, nato a Guildford (Regno Unito) il 25 luglio 1973, con residenza professionale in Flat 6A, Way Man Court, 50-52 Village Road, Happy Valley

(Hong Kong); e

(c) Sig. Eric **BENDAHAN**, nato a Caracas (Venezuela) il 6 febbraio 1977, con residenza professionale in Brookfield House, 44 Davies Street, W1K 5JA, Londra (Regno Unito).

**SECONDA DELIBERA**: la seguente società è stata nominata revisore contabile autorizzato (“*réviseur d’entreprises agréé*”( della Società per un periodo che si concluderà alla data dell'assemblea generale annuale prevista per il 2016:

la società cooperativa (*société coopérative*) di diritto lussemburghese “**PricewaterhouseCoopers**”, avente sede legale in L-2182, 2, rue Gerhard Mercator, iscritta nel Registro del commercio e delle imprese di Lussemburgo al numero B 65477.

**TERZA DELIBERA**: la sede legale della Società è stata stabilita in 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer (Granducato di Lussemburgo).

### **DICHIARAZIONE**

Il sottoscritto notaio, che comprende e parla la lingua inglese, dichiara che il presente atto è stato redatto in lingua inglese e non necessita di ulteriore traduzione in conformità all’articolo 189(2) della legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 in materia di organismi d’investimento collettivo.

**DI QUANTO PRECEDE** è stato redatto il presente atto in Lussemburgo, alla data indicata all’inizio del documento.

Previa lettura del presente atto alla Rappresentante della comparente, che agisce come sopra indicato, di cui è stato reso noto al notaio il nome e cognome, lo stato civile e la residenza, la suddetta Rappresentante firma il presente atto insieme al notaio stesso.